

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In base alla normativa vigente i **requisiti di accesso all'esame di Stato** sono:

- l'**obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
- il conseguimento di una **votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina** o gruppo discipline e di un **voto di comportamento non inferiore a sei decimi**, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo;
- la **partecipazione**, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'**INVALSI**, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;
- lo **svolgimento delle attività di PCTO**.

All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore ad otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.